



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE PATRIMONIO-ESPROPRI

SERVIZIO PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

Progr. n° ____/2013

Affidamento in concessione a titolo precario di bene provinciale posto in Comune di Spezzano della Sila denominato "Centro Soggiorni Montani per Minori di Forgittle".

§ § § § §

L'anno **duemilatredici** il giorno _____ del mese di _____ in Cosenza con il presente atto,

TRA

la **Provincia di Cosenza** cod. fisc. 80003710789 con sede in Cosenza, Piazza XV marzo, 1, rappresentata dal Dirigente del Settore Patrimonio-Espropri, Dott. Francesco Tucci nato a Rogliano 01/09/1954 domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in legale rappresentanza dell'Ente stesso in forza dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

E

Il Signor **Iuele Giacinto** nato a Sant'Agata di Esaro il 14/01/1955, e residente in Spezzano della Sila loc. Camigliatello Silano Via Forgittle, cod. fisc. **LIUGNT55A14I192U**, in qualità di concessionario;

PREMESSO

-che la Provincia di Cosenza è proprietaria di un immobile sito in Comune di Spezzano della Sila, Loc. Camigliatello Silano adibito a servizi vari nonché "Centro Soggiorno Montano per minori", distinto in Catasto del Comune suddetto al foglio di mappa n° 26 particelle n° 36, n° 470 e 597, comprensivo di corte con parcheggi;

- che la Provincia di Cosenza con Determinazione Dirigenziale n° _____ Reg. Gen. in data _____

ha accolto la richiesta avanzata dal Signor **luele Giacinto** prot. n° 56667 del 28/06/2013;

Tutto ciò premesso e considerati parte integrante del presente atto le parti convengono quanto segue:

ART. 1

La Provincia di Cosenza, come sopra rappresentata, che in seguito verrà chiamata "concedente", concede una porzione dell'area di corte e del piccolo manufatto appartenenti all'immobile ubicato in Comune di Spezzano della Sila denominato Casa Cantoniera "Forgitelle" e precisamente manufatto in muratura (p.lla 36) di sup. mq 15,00 ca e la p.lla 597 di superficie catastale pari a mq 210,00.

Il Signor luele Giacinto con la sottoscrizione del presente atto, accetta l'affidamento in concessione a tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che seguono. -----

ART. 2

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'uso del bene citato in premessa. -----

ART.3

Durata della concessione

La concessione avrà durata temporanea dal _____ al _____ giusta Determinazione dirigenziale n° _____ del _____ Reg. Settore Patrimonio Espropri e n° _____ Reg. Gen. del _____, nonché ogni altra normativa di legge in materia di concessione e sarà rinnovabile a richiesta dell'interessato e previo assenso della Provincia di Cosenza. -----

La concessione non comporta rinuncia, da parte del concedente, dei propri diritti di, supremazia, polizia, autotutela, esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché ogni altra tutela giurisdizionale. -----

Il rinnovo della concessione dovrà essere richiesto per iscritto dal concessionario.

ART. 4

Corrispettivo della concessione

La concessione è rilasciata a titolo oneroso con canone annuo anticipato pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00).. -----

ART.5

Sanzioni

Nel caso di inosservanza degli obblighi, derivanti dalla concessione, al concessionario, su proposta del Responsabile del Servizio Patrimonio, potrà essere applicata, per ogni singola infrazione una penale compresa tra Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ed Euro 500,00 (cinquecento/00), con la sola formalità preliminare, della contestazione, di addebiti e relative giustificazioni.

Il pagamento della penale, dovrà avvenire secondo le modalità previste che saranno comunicate dal concedente. -----

ART. 6

Tutela del bene

Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva, atta a garantire, la tutela del bene oggetto della presente concessione, da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne, qualità, consistenza, anche economica e, la funzionalità pubblica, che lo caratterizza. Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, favorire l'utilizzo pubblico del bene, ove prevista la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso. -----

Il concessionario accetta, eventuali, sospensioni temporanee della concessione derivanti da motivi di, ordine pubblico, sicurezza, igiene, sanità, o per manifestazioni, di particolare rilievo, programmate dalla Provincia di Cosenza, che coinvolgano il bene concesso.-----

Il concessionario che, nell'utilizzo del bene concesso, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, restando esclusa ogni responsabilità della Provincia di Cosenza per violazioni in materia. Al concessionario è vietata la subconcessione del bene, senza il consenso scritto della Provincia di Cosenza, pena l'immediata decadenza della concessione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati all'Ente. -----

Il concessionario è tenuto a rispettare senza pregiudizio eventuali servitù e diritti di terzi, a qualsiasi titolo, gravanti sul bene concesso. -----

Il concessionario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, sopralluoghi, da parte dell'Ente concedente. -----

ART. 7

Oneri ed obblighi diversi

Il concessionario si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalla concessione, nonché da ogni altra normativa di legge in materia. -----

Eventuali lavori, dovranno essere effettuati da Ditte regolarmente autorizzate e specializzate previo regolare autorizzazione da parte degli enti competenti. -----

La concessione è disciplinata dal vigente Regolamento per le Concessioni in Uso di Beni Demaniali e Patrimoniali o nella gestione dell'Ente, approvato dalla Provincia di Cosenza, che qui si richiama integralmente che il concessionario dichiara espressamente di conoscere. -----

La concessione è revocabile per esigenze di interesse pubblico, in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno, a favore del concessionario e, senza necessità di un congruo preavviso.-----

Il concessionario si obbliga a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, esercitando, esclusivamente, le attività cui il bene è destinato e qualsiasi opera, dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente, e previa autorizzazione della Provincia di Cosenza. -----

Il concessionario si obbliga di riconsegnare il bene al concedente, al termine della concessione, in buono stato di manutenzione nelle medesime condizioni igieniche in cui li ha trovati, quest'ultimi saranno ispezionati dal tecnico addetto, alla data della riconsegna delle chiavi. -----

ART. 8

Responsabilità

Per tutto il tempo di durata della concessione il concessionario assume ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone a qualunque titolo occupanti il bene, nonché, a terzi e a cose, che possa derivare dall'esercizio della concessione all'interno del bene concesso, tenendo, perciò, sollevato ed indenne il concedente da qualsiasi pretesa e richiesta di danno o molestia che al riguardo venisse allo stesso

mossa da chicchessia. -----

ART. 9

Divieto di cessione del contratto

E' vietato al concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente concessione, salvo la preventiva autorizzazione del concedente. -----

ART. 10

Decadenza della Concessione

Si configurano come cause di decadenza della concessione:

- 1) l'inerzia grave del concessionario, derivante dalla mancata ottemperanza, della comunicazione di diffida da parte del Dirigente competente del Settore, quando questa si sia protratta;
- 2) il mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- 3) il mutamento, non autorizzato dal concedente, della destinazione del bene convenuta nella Determinazione di concessione e nel presente disciplinare.

ART. 11

Spese varie

Il concessionario che sostenga spese per interventi migliorativi, anche se autorizzati, sul bene oggetto di concessione, non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo alla scadenza della concessione. -----

Le spese effettuate per interventi migliorativi, non autorizzati, possono, a discrezione del concedente, dar luogo all'applicazione della penale di cui al precedente art.5, riservandosi la Provincia di Cosenza, il diritto di pretendere la rimessa in pristino del bene oggetto della concessione. -----

Gli interventi non migliorativi, se reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal vigente Regolamento per le Concessioni in Uso di Beni Demaniali e Patrimoniali o nella gestione dell'Ente.

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa ne eccettuata, sono a totale carico del concessionario, che accetta di sostenerle. -----

ART. 12

Controversie

Qualunque controversia amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'esecuzione ed interpretazione della presente convenzione sarà demandata alla cognizione di un collegio arbitrale da costituirsi secondo quanto disposto per legge. -----

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO Per LA PROVINCIA DI COSENZA

luele Giacinto

IL DIRIGENTE

Si approvano espressamente gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

IL CONCESSIONARIO Per LA PROVINCIA DI COSENZA

luele Giacinto

IL DIRIGENTE